

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1162/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2012

che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 riguardo alle voci relative alla Russia negli elenchi di paesi terzi dai quali possono essere introdotti nell'Unione determinate carni, determinati prodotti a base di carne e determinate uova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE ⁽²⁾, fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾.
- (2) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, purché tali prodotti siano conformi al trattamento indicato nell'elenco stesso. Se, ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, i paesi terzi sono stati regionalizzati, i relativi territori regionalizzati sono indicati nella parte 1 dell'allegato.
- (3) L'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, elenca i trattamenti di cui alla parte 2 dell'allegato medesimo e assegna a ciascuno di essi un codice. Essa registra un trattamento generico «A» e una serie di trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigiosità.
- (4) La Russia, attualmente elencata nella parte 2 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE, può introdurre nell'Unione prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da animali domestici della specie bovina, da artiodattili selvatici, d'allevamento e non, da ovini o caprini domestici, da suini domestici che abbiano subito il trattamento specifico «C». È anche possibile importare dalla Russia prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da solipedi domestici che abbiano subito il trattamento

specifico «B» e prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da conigli domestici, da leporidi d'allevamento e non, e da alcuni mammiferi selvatici terrestri che abbiano subito il trattamento non specifico «A».

- (5) La Russia figura inoltre nella parte 2 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE come paese i cui prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da pollame e selvaggina da penna d'allevamento, ratiti esclusi, che abbiano subito un trattamento non specifico «A» sono autorizzati a transitare attraverso l'UE.
- (6) Tuttavia, l'esportazione verso l'UE dei summenzionati prodotti provenienti dalla Russia non è attualmente possibile perché nessun stabilimento russo è stato autorizzato e inserito nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾. La Russia è pertanto autorizzata a far transitare attraverso il territorio dell'UE solo prodotti che rispettino i requisiti zoonosanitari di importazione.
- (7) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽⁵⁾, stabilisce che alcuni prodotti possano essere importati e transitare nell'Unione solo se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui allegato I, parte 1, del suddetto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti.
- (8) La Russia figura attualmente nell'elenco di cui alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese che può importare nell'UE prodotti a base di uova e che, a determinate condizioni, può far transitare attraverso l'UE carni di pollame.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽²⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.⁽⁵⁾ GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

- (9) La Russia ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a importare nella UE carni di pollame ai sensi del regolamento (CE) n. 798/2008 e prodotti a base di carne di pollame sottoposti a trattamento generico «A» ai sensi dell'allegato II della decisione 2007/777/CE. La Russia ha chiesto di essere autorizzata a importare nella UE prodotti trasformati a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati di bovini e suini domestici provenienti dalla regione di Kaliningrad.
- (10) Su richiesta della Russia, la Commissione ha effettuato delle ispezioni in tale paese terzo. Dalle ispezioni è emerso che la competente autorità veterinaria russa fornisce adeguate garanzie di conformità alle norme UE che disciplinano le importazioni nella UE di carni di pollame e di prodotti a base di carni di pollame.
- (11) È pertanto opportuno autorizzare l'importazione nell'UE di tali prodotti originari della Russia e modificare di conseguenza le voci ad essa relative nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, e nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (12) Un'ulteriore ispezione effettuata dalla Commissione in Russia ha dimostrato che l'autorità veterinaria competente e gli stabilimenti per il trattamento dei prodotti a base di carne bovina e suina nella regione di Kaliningrad danno adeguate garanzie riguardo alla conformità alle norme di importazione nella UE di tali prodotti.
- (13) Data la situazione geografica della regione di Kaliningrad, è opportuno che tale regione sia identificata come una parte distinta del territorio della Russia. Alla luce dell'esito positivo dell'ispezione della Commissione in tale regione, è inoltre opportuno autorizzare l'introduzione nella UE di prodotti a base di carne bovina e suina nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, provenienti dalla regione di Kaliningrad.
- (14) È perciò opportuno compilare un elenco di stabilimenti di trasformazione delle carni fresche bovine e suine nella regione di Kaliningrad affinché possano essere importati nell'UE prodotti a base di carne contenenti tali carni che abbiano subito il trattamento di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, per la regione di Kaliningrad. Le carni fresche in questione devono provenire dall'Unione o da bovini e suini allevati e macellati nella regione di Kaliningrad in Russia e conformi alle vigenti norme sanitarie e di polizia sanitaria sulle importazioni oppure da qualsiasi altro paese terzo cui sia consentito importare nell'Unione carni fresche, conformi alle vigenti norme sanitarie e di polizia sanitaria sulle importazioni nella UE.
- (15) È inoltre opportuno esplicitare nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, che la Russia, escluso il territorio di Kaliningrad, può solo far transitare prodotti a base di carne attraverso l'Unione, senza potervi introdurre.
- (16) La Russia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a importare nell'Unione uova di quaglia. Il regolamento (CE) n. 798/2008 definisce le quaglie come pollame; le importazioni di uova di pollame, come le quaglie, possono pertanto essere autorizzate. Può essere altresì autorizzata l'importazione di uova di altre specie di pollame, rispondenti a tale definizione.
- (17) La Russia ha dato adeguate garanzie riguardo alla conformità alle norme di importazione per uova diverse dalla specie *Gallus gallus*, come le uova di quaglia. È perciò opportuno modificare l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, al fine di autorizzare le importazioni di tali uova.
- (18) Poiché la Russia non ha presentato alla Commissione il programma di controllo della *Salmonella*, ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'autorizzazione per le uova di *Gallus gallus* deve essere limitato alle uova classificate B.
- (19) Inoltre, la voce relativa all'Argentina nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE, fa riferimento alla decisione 79/542/CEE ⁽²⁾. Tale decisione è stata abrogata dalla decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Le norme della decisione 79/542/CEE si trovano ora nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽⁴⁾. I riferimenti alla decisione 79/542/CEE, che si trovano nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE, vanno perciò sostituiti con riferimenti al regolamento (UE) n. 206/2010.
- (20) La decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 vanno pertanto modificati di conseguenza.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 135 del 2.6.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato come segue:

1) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice ISO	Versione	
Argentina	AR	01/2004	Intero paese
	AR-1	01/2004	L'intero paese, escluse le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010.
	AR-2	01/2004	Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010.
Brasile	BR	01/2004	Intero paese
	BR-1	01/2005	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul
	BR-2	01/2005	Parti dello Stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murтинho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá); Stato del Paraná; Stato di São Paulo; parte dello Stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí); Stato di Espírito Santo; Stato del Rio Grande do Sul; Stato di Santa Catarina; Stato di Goiás; parte dello Stato del Mato Grosso, comprendente: l'unità regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço); l'unità regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres); l'unità regionale di Lucas do Rio Verde; l'unità regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquira); l'unità regionale di Barra do Garça e l'unità regionale di Barra do Burgues.
	BR-3	01/2005	Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
Cina	CN	01/2007	Intero paese
	CN-1	01/2007	Provincia di Shandong
Malaysia	MY	01/2004	Intero paese
	MY-1	01/2004	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)
Namibia	NA	01/2005	Intero paese
	NA-1	01/2005	Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point a ovest fino a Gam a est
Russia	RU	04/2012	Intero paese
	RU-1	04/2012	L'intero paese tranne la regione di Kaliningrad

